

CONSIDERATE le modifiche normative intervenute nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisizione e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATA la necessità di un supporto per la corretta gestione delle procedure di affidamento di contratti pubblici ex D. Lgs. n. 36/2023 – **ed in particolare per l'acquisizione e il successivo comodato d'uso alle Associazioni Provinciali LILT di apparecchiature strumentali diagnostiche** - anche al fine di contenere il rischio di potenziale contenzioso e controversie giudiziali con conseguenti possibili richieste risarcitorie;

CONSIDERATA la necessità di una consulenza legale per il supporto nella gestione delle predette procedure di affidamento, la quale – per il suo oggetto e la finalità – esula dai servizi legali esclusi ex art. 56, lett. h, n. 1 e 2, e soggiace alla procedura di affidamento di cui al precedente art. 50, comma 1, lett. b);

RITENUTO pertanto necessario affidare l'incarico di consulenza ad un Avvocato esperto in diritto amministrativo, procedure di gare e di appalti e procedure concorsuali al fine di prevenire e contenere il rischio dell'insorgenza di controversie e contenziosi giudiziali con conseguenti possibili richieste di risarcimento per l'Ente;

VISTO che l'Avvocato Kristian Cosmi è un professionista esperto nelle materie del diritto amministrativo sia sostanziale che processuale, con elevata specializzazione negli istituti del diritto dei contratti pubblici e delle concessioni, ambito su cui ha una diffusa ed ampia esperienza – stragiudiziale e giudiziale – acquisita presso strutture pubbliche e private, come si evince dal curriculum vitae, che forma parte del presente atto e ne integra l'efficacia ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;



VISTE altresì le linee guida Anac 12/2018, non vincolanti, che al par. 3.1.2 affermano che il rispetto del principio di economicità: *«impone alle Amministrazioni un uso ottimale delle risorse in virtù del quale le stesse, prima dell'affidamento dell'incarico, sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso pattuito sulla base di un confronto con la spese di precedenti incarichi o con i parametri»* forensi;

VISTE inoltre le linee guida Anac 12/2018, non vincolanti, che al par. 3.1.2 ultimo periodo espressamente affermano: *«l'Amministrazione stabilisce discrezionalmente il numero dei preventivi da confrontare, più confacente alle proprie esigenze, tenendo conto anche del valore economico dell'affidamento»*, ammettendo a contrario ed ordinariamente, la richiesta di un unico preventivo, quindi l'affidamento diretto dell'incarico legale per soddisfare il singolo bisogno di consulenza giuridica dell'Ente;

VISTE ancora le linee guida Anac 12/2018, non vincolanti, che al par. 3.1.4 affermano la possibilità dell'affidamento diretto: *«in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determina a contrarre»*, per poi enumerare un catalogo certamente non esaustivo di possibilità di affidamento diretto;

CONDIDERATO che, nel rispetto dei principi e della soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la procedura di affidamento diretto è divenuta quella ordinaria, come confermato dall'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e, comunque, l'opportunità di procedere all'affidamento diretto per le specifiche competenze del professionista inserito nell'elenco che appare essere il più idoneo in relazione alla tipologia e al settore della consulenza richiesta.

VISTO il preventivo di spesa presentato da parte dell'Avvocato Kristian Cosmi – regolarmente iscritto all'albo avvocati della LILT (cfr. determinazione del Responsabile Direzione e Gestione n. 30 del 27 luglio 2023) - e allegato al presente documento;

RITENUTO congruo l'importo per la consulenza determinato in € 300,00 in ragione di ora o frazione di ora, oltre accessori (spese generali, CPA, IVA se dovuta per il regime fiscale) e eventuali spese esenti e considerato che, comunque, l'importo massimo non potrà superare € 15.000,00, oltre accessori (spese generali, CPA, IVA se dovuta per il regime fiscale) e eventuali spese esenti, corrispondenti al valore minimo, con il criterio tabellare, dell'onorario per l'assistenza stragiudiziale fissato dal D.M. n. 55/2014 in relazione al valore dell'investimento stimato dal Consiglio Direttivo Nazionale della LILT per le apparecchiature strumentali diagnostiche, pari a € 1.000.000,000;

VISTA la Legge 21 aprile 2023, n. 49, che sancisce il principio dell'equo compenso per le attività professionali, rispettato dal preventivo di onorari presentato dall'Avv. Kristian Cosmi;

RITENUTO, pertanto, necessario affidare il servizio di assistenza e consulenza legale all'Avv. Kristian Cosmi ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. N. 36/2023, attesa la specifica competenza come risultante dal richiamato *curriculum vitae*;



CONSIDERATO che, con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT n. 3 dell'8 gennaio 2020, è stato assegnato, al Rag. Rubinace, l'incarico temporaneo di direzione e gestione dell'Ente;

VISTA la determinazione del Responsabile Direzione e Gestione n. 45 dell'11 novembre 2022;


Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Di affidare l'incarico di consulenza legale ex art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 all'Avvocato Kristian Cosmi, P. IVA 06408901004, con studio in via Roma, Viale di Porta Tiburtina, n. 36, avente ad oggetto il supporto nella gestione dei procedimenti amministrativi concernenti le procedure di gara e di appalto dall'Ente, **ed in particolare per l'acquisizione e il successivo comodato d'uso alle Associazioni Provinciali LILT di apparecchiature strumentali diagnostiche.**
- Di impegnare la somma spettante più spese generali, CPA, IVA se dovuta per il regime fiscale e spese esenti, sul capitolo 2.02.01.05.002 Attrezzature sanitarie

IL RESPONSABILE DIREZIONE E GESTIONE

Rag. Davide Rubinace



**CONTRATTO PER L'INCARICO DI CONSULENZA TECNICO LEGALE PER LA LILT
- LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI**

(PROT. _____)

TRA

LA LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI con sede legale in Via Alessandro Torlonia 15, 00161 Roma e domiciliata ai fini del presente atto al medesimo indirizzo - CF: 80118410580, in persona del Responsabile Direzione e Gestione della LILT, Rag. Davide Rubinace (nel seguito per brevità anche "Titolare");

E

L'Avv. Kristian Cosmi, Cod. Fisc. CSMKST72P22H501B, con studio in 00185 - Roma, viale di Porta Tiburtina, n. 36

premesso che

con determinazione n. 45/2022 del Responsabile Direzione e Gestione si procedeva all'affidamento di un incarico di consulenza legale ad un qualificato Avvocato per la corretta gestione delle procedure di affidamento di contratti pubblici ex D. Lgs. n. 36/2023, poiché l'Ente tra il proprio personale in servizio era sprovvisto di tale figura professionale;

vista la determinazione n. 30/2023 del Responsabile Direzione e Gestione con la quale si procedeva all'indizione di un avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco Avvocati per incarichi di patrocinio/consulenza legale nell'interesse della LILT;

considerato che il citato Avvocato Kristian Cosmi risulta essersi iscritto correttamente a tale elenco;

considerato che, a tutt'oggi, la LILT risulta carente - tra il proprio personale in servizio - di detta figura professionale e, secondo il principio di rotazione, occorre affidare ad un qualificato Avvocato un incarico di consulenza tecnico legale per la corretta gestione delle procedure di affidamento di contratti pubblici ex D. Lgs. n. 36/2023 - **ed in particolare per l'acquisizione e il successivo comodato d'uso alle Associazioni Provinciali LILT di apparecchiature strumentali diagnostiche** - anche al fine di contenere il rischio di potenziale contenzioso e controversie giudiziali con conseguenti possibili richieste risarcimento per LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI;

visto il c.v. dell'Avvocato Kristian Cosmi;

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue, ai patti ed alle condizioni di cui al presente contratto ed alla citata delibera che forma parte integrante del presente documento.

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del contratto è regolata:

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

- a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il TITOLARE e il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalla normativa, anche regolamentare in materia di diritto del lavoro;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche di rango europeo, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- d) da quanto previsto dalle Determinazioni citate.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è lo svolgimento, da parte del Prestatore, delle attività di incarico professionale di consulente tecnico legale della LILT.

Trattasi di consulenza tecnico legale professionale occasionale avente l'obiettivo di supportare le esigenze della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Italiana (LILT) sede centrale, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici che dovranno essere indette dall'ente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i temi cui si farà riferimento saranno:

- verifica della documentazione inerente le procedure di gara e di affidamento di appalti pubblici indette dall'Ente con trattative dirette, procedure negoziate o aperte;
- analisi ed eventuale proposta di delibere e determine a contrarre;
- supporto nella revisione di bandi di gara in caso di ricorso a procedure aperte;
- supporto nella predisposizione di capitolati di gare di appalto, delle schede economiche e tecniche;
- partecipazione a incontri presso la sede della LILT;
- pareri orali e scritti relativi alle prestazioni oggetto del contratto e ai profili connessi.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le attività di cui al precedente art. 2 dovranno essere rese dal Prestatore in stretto raccordo con il referente interno indicato dal Titolare, nel rispetto della normativa vigente.

Il Prestatore si impegna a eseguire l'incarico e ogni attività allo stesso afferente o correlata osservando scrupolosamente i principi di diligenza, correttezza e buona fede.

Il Prestatore svolgerà la propria opera in piena autonomia ed indipendenza rispetto al Titolare, utilizzando i metodi, i mezzi e gli strumenti ritenuti più idonei al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate.

Il Prestatore, in aggiunta alle dotazioni di risorse umane messe a disposizione dal Titolare al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, si potrà avvalere di propri collaboratori, dotati di adeguate competenze in materia, che eseguiranno le mansioni affidate sotto il suo costante controllo e responsabilità.

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto produrrà i suoi effetti dalla data della stipula sino all'esaurimento dell'attività professionale descritta in premessa.

Le parti potranno sempre recedere dal contratto, i cui effetti cesseranno dalla data della relativa comunicazione.

ART. 5 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL PRESTATORE

Il Prestatore si impegna a prestare la propria attività professionale con la diligenza necessaria ed opportuna, senza vincolo di subordinazione, né di orario, al di fuori di ogni impostazione di tipo gerarchico o disciplinare, con autonomia di mezzi e di organizzazione, per il perseguimento degli obiettivi descritti nel presente Contratto.

Il Prestatore si impegna a comunicare ogni qual volta se ne verifichi l'opportunità le attività svolte e le eventuali problematiche emerse nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico.

ART. 6 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL TITOLARE

Il Titolare si impegna nel coinvolgere il Prestatore in ogni questione che sia afferente al suo incarico. In particolare, il Titolare fornirà al Prestatore tutte le informazioni, i dati e/o i documenti che ritenga necessari od utili per la corretta esecuzione dell'incarico di cui al presente Contratto.

Il Titolare si impegna a mettere a disposizione del Prestatore le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate presso la sede della LILT a Roma e a indicare un referente interno designato che avrà il compito di coadiuvare il Prestatore nei suoi rapporti con il Titolare al fine di agevolare l'efficacia dell'azione del primo.


Il Titolare, ed in particolare il suo legale rappresentante *pro tempore*, o la persona da questo designata, dovrà collaborare con il Prestatore al fine di dare corretta e completa esecuzione a quanto dallo stesso evidenziato in relazione all'applicazione della disciplina in materia nell'ambito della struttura di riferimento.

Il Titolare si impegna a non rimuovere o penalizzare il Prestatore in ragione dell'adempimento dei compiti svolti nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Titolare si impegna a garantire che il Prestatore eserciti i propri compiti in autonomia e indipendenza, senza imporgli quindi alcuna istruzione e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto con lo svolgimento del proprio incarico o che realizzino situazioni di conflitto di interessi.

Il Titolare si riserva la facoltà di coinvolgere il Prestatore nelle riunioni dei vertici aziendali che comportino decisioni in merito al trattamento dei dati personali.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE



Il Prestatore è responsabile dello svolgimento della sua prestazione, ed in particolare degli obblighi stabiliti nel precedente art. 5, con la dovuta diligenza e secondo adeguati livelli qualitativi.

8 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE

Il Titolare è responsabile dell'adempimento degli obblighi stabiliti dal precedente art. 6, nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza e buona fede.

ART. 9 - CORRISPETTIVI

Il compenso della prestazione professionale è stabilito in € 300,00 in ragione di ora o frazione di ora, oltre accessori (spese generali, CPA, IVA se dovuta per il regime fiscale) e eventuali spese esenti, da corrispondere previa produzione di apposita fattura elettronica o ricevuta da parte del Prestatore, nonché dell'attestazione di avvenuta prestazione da parte del Responsabile delle attività e giustificativi delle spese esenti eventualmente sostenute.

Il compenso complessivo non potrà comunque superare l'importo di € 15.000,00, oltre accessori (spese generali, CPA, IVA se dovuta per il regime fiscale) e eventuali spese esenti da giustificare, corrispondente al valore minimo, con il criterio tabellare, dell'onorario per l'assistenza stragiudiziale fissato dal D.M. n. 55/2014 in relazione al valore dell'investimento stimato dal Consiglio Direttivo Nazionale della LILT per le apparecchiature strumentali diagnostiche, pari a € 1.000.000,000.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dal TITOLARE dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 gg. dalla data di emissione

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamenti sul conto corrente bancario n. intestato a, presso la Banca - IBAN: IT11L0100503392000000020017

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto.

ART. 12 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto, e per tutte le controversie eventualmente derivate dalla interpretazione e dalla esecuzione del presente contenuto, le parti convengono che saranno innanzitutto esperiti tutti i tentativi di risoluzione delle controversie, alternativi alla via giudiziaria, a partire dall'istituto della mediazione, e che solo in caso di esito infruttuoso di essi ci si rivolgerà all'autorità giudiziaria, individuando come competente il Foro di Roma.

Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi al presente contratto saranno notificati al Titolare presso la sede legale dell'Ente che ne costituisce domicilio elettivo.

Agli effetti amministrativi e giudiziari il Prestatore dichiara il proprio domicilio legale in Viale di Porta Tiburtina, n. 36.

ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Prestatore manterrà riservati e darà istruzione ai propri dipendenti e collaboratori affinché vengano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengano portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati formalmente dichiarati riservati al Titolare.

Il Prestatore si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e alla discrezione usate dalla stessa nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.

Corrispondentemente, il TITOLARE manterrà riservate le informazioni tecniche del PRESTATORE che fossero portate a sua conoscenza.

Il Titolare manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

Roma, li

Avv. Kristian Cosmi

COSMI KRISTIAN

033.12.07.47.91.37

Signer:

CN=COSMI KRISTIAN

C=IT

DN=COSMI KRISTIAN

2.5.4.0. YATP.86.96.000

Public key:

RSASSA/PSS

Il Responsabile Direzione e Gestione LILT
Rag. Davide Rubinace

